



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

Sondrio, 10 novembre 2020

Al Signor Presidente della Provincia

Ai Signori Sindaci dei
Comuni della provincia
LORO SEDI

Al Signor Questore

Al Signor Comandante Provinciale
dell'Arma dei Carabinieri

Al Signor Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza
SONDRIO

Ai Signori Dirigenti degli Enti e degli
Uffici Pubblici della provincia

Ai Signori Rappresentanti delle
Associazioni di categoria e
delle Organizzazioni sindacali della provincia

LORO SEDI

E, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale

Al Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro

ROMA



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo.

OGGETTO: Emergenza COVID-19. DPCM 3 novembre 2020. Precisazioni.

A seguito dei numerosi quesiti e richieste di chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi in data odierna sono state esaminate le problematiche di maggior rilevanza qui di seguito riportate, ad integrazione delle *“Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo”* consultabili *on-line* nell'apposita sezione del sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri e salve diverse indicazioni da parte degli Uffici che leggono per conoscenza.

Per quanto concerne *“l'attività di volontariato”*, si fa presente che la stessa è garantita anche nell'ambito della Residenze Sanitarie per Anziani ed in generale a favore di categorie con particolari fragilità ed all'interno dei canili e strutture analoghe. Resta, invece, preclusa l'attività cinofila a domicilio.

Per quanto riguarda le *“attività motorie o sportive”*, l'art. 1, comma 1, lett. d) del DPCM – il quale prevede che è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti – si interpreta nel senso che lo svolgimento delle attività sportive individuali all'aria aperta (tra le quali, ad esempio, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart) è consentito esclusivamente all'interno dei Comuni di residenza. Con l'occasione, si precisa che la lettera e) dello stesso art. 1, comma 1 consente soltanto lo svolgimento di eventi e competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla summenzionata lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.

I **“servizi mensa e catering continuativo su base contrattuale”** sono consentiti in base all'art. 2, comma 3, lett. c) del citato DPCM, in virtù del quale “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio”; si precisa che, anche in considerazione dell'attuale stagione caratterizzata dalla presenza di temperature particolarmente rigide dovute alla peculiarità del territorio, si è ritenuto che tale assunto faccia riferimento non solo alle mense e/o ai servizi di catering operanti all'interno delle aziende, ma anche alla possibilità per i ristoranti di stipulare convenzioni e/o contratti per la somministrazione di pasti con le ditte e a condizione che i servizi vengano erogati in via esclusiva ai dipendenti delle stesse. A tal proposito i ristoratori avranno cura di riportare i nominativi dei lavoratori in un apposito registro, da esibire alle Forze dell'Ordine unitamente ai relativi contratti in caso di controllo.

Per quanto concerne le **“attività connesse ai servizi alla persona”** di cui all'art. 1, comma 9, lett. ii), con particolare riferimento ai parrucchieri, è stata condivisa l'interpretazione secondo cui è possibile recarsi anche presso un esercizio ubicato al di fuori del Comune di residenza, in considerazione che gli stessi assicurano l'afflusso contingentato della clientela su appuntamento.

In merito alla possibilità di recarsi in altri Comuni per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. ff), si precisa che gli spostamenti sono consentiti presso Comuni vicini qualora non sia possibile effettuare la spesa nel proprio Comune quando, ad esempio, in ambito comunale non ci sono punti vendita o sia necessario acquistare con urgenza un bene non reperibile presso lo stesso, o il punto vendita più vicino a casa propria si trovi effettivamente in un Comune vicino, o gli esercizi commerciali presenti nel medesimo siano insufficienti a soddisfare il bacino di utenza. Tali indicazioni sono da considerarsi a



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

titolo esemplificativo, nel senso che sussistono altre circostanze che possono giustificare uno spostamento, dato che il concetto di necessità e urgenza deve necessariamente essere declinato con buon senso. E' evidente, infatti, che occorre tenere conto, da un lato, della particolarità di questa provincia che si connota per la presenza di piccoli Comuni, all'interno dei quali vi sono esercizi commerciali di limitate dimensioni non sempre provvisti di tutti gli articoli; dall'altro, di chi versa in una situazione di ristrettezza economica, magari acuita dalle conseguenze della pandemia, tale per cui la scelta dell'esercizio commerciale risulta essere dirimente a causa della differenza notevole di prezzo. Pertanto, in linea con la gestione della fase emergenziale della primavera scorsa, che ha avuto riscontri ampiamente positivi, lo scrivente e i componenti del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica hanno unanimemente confermato tale interpretazione ritenendola funzionale alla prevenzione di turbative all'ordine pubblico: permette, infatti, di evitare il concentrarsi di utenti presso un unico supermercato per il mero rispetto del criterio della residenza e consente di spostarsi nei Comuni vicini al fine di una migliore distribuzione di persone nell'ottica di evitare la formazione di assembramenti.

Invece, l'opportunità di recarsi nel territorio comunale di Livigno per effettuare rifornimento di carburante è stata riconosciuta solo in favore dei residenti nel Comune di Valdidentro, nel cui territorio non sono presenti impianti di carburante e degli autotrasportatori.

Relativamente alla possibilità di frequentare i centri culturali islamici di Sondrio e di Gera Lario in provincia di Como, si è preso atto che gli stessi non rientrano nella categoria dei "*centri di culto*"; pertanto, in ossequio all'articolo 1, comma 9, lettera f) del DPCM in esame, è da ritenersi sospesa la loro attività.

A tal proposito giova rammentare che la lettera p) della norma in esame prevede che "l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro"; pertanto, in occasione di funerali, è consentito lo spostamento anche da parte di persone non parenti, fermo restando il rispetto dei protocolli che evitino di creare assembramenti nelle Chiese, nei cimiteri e nei luoghi sacri.



Prefettura di Sondrio
Ufficio Territoriale del Governo

Infine, con riferimento alla **“chiusura di strade o piazze nei centri urbani”**, il Comitato ha esaminato la recente circolare del Ministro dell’Interno del 9 novembre scorso, diretta a prevenire fenomeni di assembramento, che sarà oggetto di una distinta circolare dello scrivente.

IL PREFETTO
Salvatore Pasquarillo
Salvatore Pasquarillo

10000

10000

10000

10000

10000